



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

KME GROUP S.p.A.

*Ai sensi dell'art. 6, comma 3° del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica»*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 25 marzo 2026

Revisione del 25 marzo 2026

PARTE GENERALE.....	6
1. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	6
1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	6
1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni	7
1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente.....	10
1.4 Indicazione del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	13
1.5 I reati commessi all'estero.....	14
1.6 Le Sanzioni	14
1.7 Le vicende modificative dell'ente	16
2. KME Group S.p.A.: la Società	17
3. Adozione del Modello di KME Group S.p.A.	19
4. Finalità del Modello di KME Group S.p.A.....	20
5. Modello e Codice Etico	20
6. Modifiche e aggiornamento del Modello di KME Group S.p.A.	21
7. Ruolo di indirizzo della Capogruppo	21
8. Reati rilevanti per KME Group S.p.A.....	22
9. Destinatari del Modello	34
10. Organismo di Vigilanza	35
10.1 Funzione.....	35

10.2	Requisiti di eleggibilità e composizione dell'ODV	36
10.3	Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso	37
10.4	Convocazione e svolgimento delle attività	37
10.5	Poteri.....	38
10.6	Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	40
10.7	Funzioni di indirizzo e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza di KME Group S.p.A. rispetto alle altre Società del Gruppo	41
11.	Segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello	41
11.1	Principi generali	41
11.2	Sistema di segnalazione.....	42
11.3	Divieto di ritorsioni	42
12.	Prestazione di servizi da o verso altre società.....	43
13.	Sistema sanzionatorio.....	44
13.1	Violazioni del Modello	44
13.2	Misure nei confronti dei dipendenti.....	46
13.3	Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure	49
13.4	Misure nei confronti di Amministratori, del Collegio Sindacale e dei membri dell'OdV	50
13.5	Misure nei confronti dei Consulenti, Fornitori, Appaltatori e Collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili	51
13.6	Sistema disciplinare per le violazioni inerenti al sistema di segnalazione	51

Definizioni

- **Attività Sensibile:** attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati previsti nel Decreto;
- **Area Investimenti:** l'insieme degli Amministratori Esecutivi e di alcuni dirigenti della Società, normalmente coinvolti nelle decisioni che riguardano le attività di investimento, disinvestimento e gestione degli asset aziendali;
- **Codice Etico:** il Codice etico della Società, di volta in volta vigente, che contiene i principi ed i valori cui la Società si ispira nella conduzione della propria attività di impresa;
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008);
- **Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Destinatari del Modello:** i soggetti individuati al paragrafo 9 del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste;
- **Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:** soggetto individuato ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs. n°58 del 1998, responsabile della redazione dei documenti contabili della Società;
- **Modello:** il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** l'organismo previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e descritto al paragrafo 10 del presente Modello;
- **Processi Sensibili:** si tratta dei processi aziendali identificati nel *Risk Assessment* condotto dalla Società, come indicati nei singoli capitoli della Parte Speciale del presente Modello;
- **Reati:** i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duodevicies e 25-undevicies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e art. 10 della L. 146/2006, come meglio elencati nel paragrafo 1.2;
- **Responsabile Interno:** il soggetto di volta in volta formalmente identificato dai protocolli della Società per presiedere, dare attuazione e gestire le operazioni a rischio che concernono le Attività Sensibili identificate ai sensi del presente Modello;
- **Società:** KME Group S.p.A.;

- **“Società Controllate”**: in base alla definizione di controllo di cui all’art. 96 TUF, per società controllate si intendono:
 - a) le società soggette al controllo della Società, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2, e secondo comma del codice civile;
 - b) le imprese, italiane o estere, su cui la Società abbia il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
 - c) le imprese, italiane o estere, su cui la Società, in qualità di socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.
- **Soggetti Apicali**: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché persone che esercitano le stesse anche di fatto;
- **TUF**: Testo Unico Finanza; D. Lgs. n°58/1998;
- **TUS**: Testo Unico Sicurezza; D. Lgs. n°81/2008.

PARTE GENERALE

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “**Modello**”) dà attuazione all’art. 6, comma 3 del D. Lgs. 231/2001 ed è composto da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale disciplina la funzione, l’ambito di operatività, i soggetti destinatari, il sistema sanzionatorio, i poteri e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza.

La Parte Speciale contiene i principi e le regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputate alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati indicati dal Decreto che possono essere commessi nell’ambito dello svolgimento delle attività sensibili della Società.

Oltre a quanto espressamente previsto dal presente Modello, ne costituiscono parte integrante tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative che danno attuazione al presente documento.

Al fine di permettere ai destinatari del presente Modello di comprenderne i contenuti e le finalità, è opportuno illustrare sinteticamente la disciplina prevista dal Decreto.

1. Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il legislatore con il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa da reato degli enti, in recepimento della normativa comunitaria sulla lotta contro la corruzione. L’introduzione di tale responsabilità nel nostro ordinamento costituisce una novità di particolare rilievo poiché fino al 2001 gli enti collettivi potevano unicamente essere chiamati a corrispondere solidalmente le multe, le ammende e le sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

L’area di applicazione del presente Decreto risulta piuttosto vasta e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica: le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi dalla presente disciplina: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti che non hanno sede in Italia. A tal proposito, tuttavia, un’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (Ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, Ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, Ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, in base al principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.

1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il legislatore ha indicato nel Decreto una serie di reati c.d. “presupposto” che possono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da una persona fisica.

Ai fini dell’individuazione di questo tipo di responsabilità è necessario che sussista un particolare legame tra la persona fisica, autrice del reato, e l’ente tale per cui si possa desumere che quest’ultimo sia parte attiva. Occorre inoltre che l’autore del reato abbia agito nell’interesse o al fine di far conseguire un vantaggio all’ente stesso.

Riscontrando la sussistenza di tale duplice legame (autore del reato-ente e reato-interesse dell'ente) si sceglie un particolare sistema punitivo per l'ente che prescindendo da quello, comunque applicabile alla persona fisica, autrice del reato.

La responsabilità dell'ente sorge pertanto se:

- è commesso un reato a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente;
- il reato è stato commesso da un soggetto che ha un particolare legame con l'ente;
- esiste un interesse o un vantaggio per l'ente nella commissione del reato.

Questa nuova forma di responsabilità ha natura mista in quanto coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. In particolare, sulla base di quanto previsto dal Decreto, l'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa in esito ad un processo penale in cui l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità Competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa prevista a carico dell'ente è autonoma e non si sostituisce pertanto a quella dell'esponente della Società autore dell'illecito penale e sussiste anche nei casi in cui non sia stato identificato il soggetto che ha commesso l'illecito penale e in cui il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. Pertanto, la responsabilità dell'ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge esclusivamente per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001, c.d. reati presupposto. Non può quindi essere riconosciuta una responsabilità in capo all'ente per qualsiasi reato commesso nell'ambito delle attività, da questo svolte, bensì esclusivamente per un numero chiuso di reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dal Decreto.

Le categorie di reati previste dal decreto sono molto varie, alcune sono tipiche ed esclusive dell'attività d'impresa altre attengono quelle delle organizzazioni criminali.

Il catalogo reati previsti dal Decreto è stato notevolmente ampliato rispetto all'enumerazione originaria. Sono infatti intervenute le seguenti estensioni: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350 che ha introdotto l'art. 25-bis "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo", in seguito modificato e rubricato "Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 che ha introdotto l'art. 25-ter "Reati Societari", in seguito modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 Novembre 2012, n. 190, dalla Legge 30 Maggio 2015, n. 69, dal Decreto Legislativo 15 Marzo 2017, n. 38, dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e dal Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19; Legge 14 gennaio 2003, n. 7 che ha introdotto l'art. 25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"; Legge 9 gennaio 2006, n. 7 che ha introdotto l'art. 25-quater.1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"; Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha introdotto l'art. 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale"; Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inoltre introdotto l'art. 25-sexies "Abusi di mercato"; Legge 16 marzo 2006, n. 146 che prevede

la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l'art. 25-*septies* "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", in seguito modificato e rubricato "Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che ha introdotto l'art. 25-*octies* "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", in seguito modificato e rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186; Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto l'art. 24-*bis* "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", in seguito modificato dal Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla Legge 14 novembre 2019, n. 133, e dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24-*ter* "Delitti di criminalità organizzata"; Legge 23 luglio 2009, n. 99, già citata, che ha inoltre introdotto l'art. 25-*bis*.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" e l'art. 25-*novies* "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25-*novies* "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria", in seguito rinumerato in art. 25-*decies* dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121; Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, già citato, che ha inoltre introdotto l'art. 25-*undecies* "Reati ambientali", in seguito modificato dalla Legge 22 Maggio 2015, n. 68 e dal Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147; Decreto Legislativo 9 agosto 2012 che ha introdotto l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", in seguito modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161; Legge 6 novembre 2012, n. 190, già citata, che ha inoltre modificato l'art 25; Legge 14 gennaio 2013, n. 9, che prevede la responsabilità degli enti per i reati relativi all'ambito della filiera degli oli vergini di oliva; Legge 20 novembre 2017, n. 167 che ha introdotto l'art. 25-*terdecies* "Razzismo e xenofobia"; Legge 9 gennaio 2019, n. 3, già citata, che ha inoltre modificato l'art. 25; Legge 3 maggio 2019, n. 39 che ha introdotto l'art. 25-*quaterdecies* "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"; Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha introdotto l'art. 25-*quingiesdecies* "Reati tributari", in seguito modificato dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 e dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156; Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, già citato, che ha inoltre modificato gli artt. 24 e 25 e ha introdotto l'art. 25-*sexiesdecies* "Contrabbando", in seguito modificato dal Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141; Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 che ha introdotto l'art. 25-*octies*.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", in seguito modificato e rubricato «Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori» dal Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137; Legge 9 marzo 2022, n. 22 che ha introdotto l'art. 25-*septiesdecies* "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-*duodevicies* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"; D.L. 105/2023, convertito dalla L. 137/2023 – già citato – che ha modificato l'art. 24; Decreto Legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito dalla Legge 10 agosto 2024, n. 112, che ha modificato l'art. 25; Legge 6 giugno 2025, n. 82, che ha introdotto l'art. 25-*undevicies* "Delitti contro gli animali"; Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, che ha introdotto l'art. 25-*octies*.2 "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea".

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto appartengono alle categorie di seguito indicate:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*);
- abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1);
- reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-*octies*.2);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies*);
- contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);

- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*);
- delitti contro gli animali (art. 25-*undevicies*);
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);
- reati relativi agli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12, Legge 14 gennaio 2013, n. 9).

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere **ulteriormente ampliato in futuro**.

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, anche in esito alle attività di analisi condotte in via preliminare alla redazione del presente Modello, così come aggiornato in occasione della revisione del Modello stesso ("*Self Risk Assessment*"), **non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società**, bensì soltanto quelli indicati nel successivo paragrafo 8.

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Ai fini del riconoscimento di una responsabilità amministrativa in capo all'ente occorre che si verifichino determinate condizioni, c.d. criteri di imputazione del reato all'ente. Tali criteri possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo richiede che il reato sia commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un **rapporto qualificato**. La responsabilità amministrativa in capo all'ente è configurabile nella misura in cui l'autore del reato appartenga a una delle seguenti categorie:

- soggetti in «posizione apicale», che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente, quali, ad esempio: il legale rappresentante, il Presidente, il Vice Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati, il direttore generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, dunque, di soggetti che hanno un potere autonomo di prendere delle decisioni in nome e per conto della Società. Appartengono, inoltre, a tale categoria i soggetti delegati dagli amministratori alla gestione e alla direzione della Società o di sue sedi distaccate;
- soggetti «subordinati», persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Si tratta pertanto di **lavoratori dipendenti**, ma anche di soggetti che, pur non appartenendo al personale della società, **svolgono mansioni sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali**. Ai fini dell'appartenenza a tale categoria occorre dunque considerare l'attività in concreto svolta dal soggetto e non l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato. In questo modo il legislatore ha impedito che gli enti potessero evitare il riconoscimento di una eventuale responsabilità delegando a collaboratori esterni attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni vi sono, ad esempio, i collaboratori, i promotori e i consulenti, i quali, su mandato della società compiono attività nel suo interesse. È opportuno inoltre

menzionare ai fini del presente Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della Società qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

Il **secondo criterio oggettivo** richiede che il reato sia commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'ente, deve pertanto riguardare l'attività svolta dalla Società e occorre che quest'ultima abbia tratto un beneficio, anche potenziale dal reato. Ai fini del riconoscimento della responsabilità in capo all'ente è pertanto sufficiente che sussista almeno una delle due condizioni alternative tra loro:

- l'“**interesse**” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito. (Si veda l'ordinanza del Tribunale di Milano del 20 dicembre 2004 in virtù della quale è sufficiente che la condotta criminosa sia finalizzata al perseguimento di una data utilità, prescindendo da una effettiva realizzazione della stessa).
- il “**vantaggio**” sussiste quando la Società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La responsabilità dell'ente viene riconosciuta non solo nei casi in cui questo trae dalla commissione del reato vantaggi immediati di natura patrimoniale ma è sufficiente che il comportamento illecito trovi ragione nella realizzazione di un interesse per la Società. Possono essere considerati ad esempio vantaggi che coinvolgono gli interessi della Società senza apportargli un immediato beneficio economico: il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova.

Si osserva che il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole a KME Group S.p.A. quando il reato è commesso da soggetti qualificati di altra Società Controllata. Infatti, il reato commesso **nell'interesse o a vantaggio delle società appartenenti al medesimo Gruppo o a soci di riferimento** può essere qualificato come commesso anche nell'interesse della Società, qualora sussista un concorso in tale reato da parte di soggetti riconducibili alla Società. Il presente Modello contiene inoltre disposizioni specifiche per regolare, ai fini della disciplina del Decreto, le prestazioni di servizio con le Società Controllate.

Non viene riconosciuta una responsabilità in capo all'ente nel caso in cui:

- il reato sia stato commesso indipendentemente e anche contro l'interesse della società;
- il reato sia stato realizzato nell'interesse esclusivo dell'autore del reato;
- il reato sia stato realizzato nell'interesse esclusivo di terzi.

I **criteri soggettivi di imputazione** del reato all'ente stabiliscono le condizioni in base alle quali un reato può essere riconosciuto in capo ad un ente. In particolare, una fattispecie di reato **non può essere attribuita all'ente** se quest'ultimo – **prima della commissione del reato** – ha adottato ed efficacemente attuato un «**modello di organizzazione e di gestione**» (il Modello), **idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato**.

Si può pertanto osservare che si ha il riconoscimento di una responsabilità amministrativa in capo all'ente solo in caso di mancata adozione ovvero mancato adeguamento a **standard**

doverosi attinenti all'**organizzazione** e allo svolgimento della propria **attività** (situazioni che potrebbero realizzarsi in presenza di una politica di impresa errata o di deficit strutturali dell'organizzazione aziendale).

L'ente, per evitare l'imputazione del reato sotto il profilo soggettivo, deve opportunamente dimostrare di aver compiuto tutto quanto in proprio potere (presidi organizzativi, di gestione e di controllo) per impedire la commissione di reati nell'esercizio dell'attività di impresa previsti dal Decreto. Per tale ragione, il Decreto prevede l'esclusione della responsabilità solo se l'ente dimostra:

- che il Consiglio di Amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza di cui al successivo paragrafo 10);
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esclusione di una responsabilità in capo all'ente dipende pertanto dall'adozione ed attuazione di un efficace Modello di prevenzione dei reati e dalla Istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello. All'Organismo di Vigilanza è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità della attività agli standard e alle procedure definite nel Modello. In particolare, il Decreto, la giurisprudenza e le *"best practice"* assegnano all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- vigilanza sul funzionamento dei modelli;
- monitoraggio in merito ad eventuali aggiornamenti del Modello;
- acquisizione di informazioni relative alle violazioni dei precetti comportamentali, anche attraverso la creazione di una rete di comunicazioni interna;
- coordinamento con gli altri organismi aziendali dotati di competenze similari;
- attivazione di procedimenti disciplinari.

Il Modello esclude la punibilità dell'ente sia nel caso in cui il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia nel caso in cui sia commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia il meccanismo previsto dal Decreto per il riconoscimento della colpevolezza dell'ente è più rigoroso **se il reato è commesso da un soggetto apicale**. In quest'ultima ipotesi l'ente deve inoltre dimostrare che il soggetto apicale abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto introduce dunque una presunzione relativa di responsabilità dell'ente: oltre alle tre condizioni sopra indicate l'ente deve anche dimostrare l'esistenza di una sorta di frode interna al Modello perpetrata da parte dei soggetti apicali.

Nell'ipotesi di **reati commessi da soggetti in posizione subordinata**, l'ente può essere chiamato a rispondere invece **solo** qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile **dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**. Si tratta, in questo caso, di una vera e

propria **colpa di organizzazione**: la società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. Con riferimento a tale aspetto, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante sia indagato per un reato-presupposto dell'illecito amministrativo ascritto a carico dell'ente, e si trovi quindi in una situazione di conflitto con gli interessi dell'ente stesso, la nomina del difensore dell'ente deve avvenire per il tramite di un soggetto specificamente delegato a tale attività per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale (in questo senso, v. Cass. Pen., Sez. III, 13 maggio 2022, n. 35387).

L'adozione e l'attuazione del Modello pur non essendo un adempimento obbligatorio ai sensi della legge, costituisce l'unico strumento idoneo a provare la non colpevolezza dell'ente e che permette di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal Decreto. È dunque un interesse della Società dotarsi di un modello efficace e farlo rispettare.

1.4 Indicazione del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto non fornisce indicazioni circa le caratteristiche e la struttura che il Modello deve avere per costituire un valido presidio nei confronti dei reati presupposto, ma detta alcuni principi di ordine generale. In particolare, il Modello permette di usufruire della causa di non punibilità solo se:

- **efficace**, ossia vale a dire solo se **ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi**;
- se effettivamente **attuato**, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce inoltre che l'ente sottoponga il Modello ad una verifica periodica e ad un aggiornamento, sia nel caso in cui si rilevino significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, sia qualora si realizzino mutamenti nell'organizzazione, nell'attività della Società o nella disciplina di riferimento, in particolar modo in seguito all'introduzione di nuove fattispecie di reato presupposto.

Il Modello risulta pertanto un complesso di principi, strumenti e condotte che sovrintendono l'organizzazione e la gestione dell'impresa e i relativi strumenti di controllo. L'insieme di regole e condotte, ivi previste sono finalizzate a garantire che l'attività, svolta dalla Società, rispetti la legge e il Codice Etico e che situazioni rischiose o favorevoli alla commissione di un reato presupposto siano di facile individuazione. Individuate tali situazioni a rischio, il Modello deve predisporre gli strumenti tali da facilitarne l'eliminazione attraverso l'imposizione di condotte e di controlli.

1.5 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- la società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;
- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero.

1.6 Le Sanzioni

Il D. Lgs. 231/2001 prevede per l'ente riconosciuto responsabile quattro tipologie di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione:

1) la sanzione pecuniaria

Nel caso in cui un ente venga riconosciuto come responsabile, il Giudice applica sempre una sanzione di tipo pecuniario che viene calcolata attraverso un sistema basato su «quote». L'ammontare della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Inoltre, nella determinazione del *quantum*, della sanzione il giudice deve tenere in debita considerazione le condizioni economiche e patrimoniali della Società. Nelle ipotesi di violazione di misure restrittive dell'Unione europea, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione

della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.

2) le sanzioni interdittive

Si tratta di sanzioni che possono essere applicate, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, solo se espressamente previste per il reato per cui l'ente subisce condanna ed esclusivamente nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Generalmente le sanzioni interdittive sono temporanee (generalmente da tre mesi a due anni; fino a tre anni per i reati commessi dai soggetti subordinati con riferimento alle ipotesi di violazione di misure restrittive dell'Unione europea, fino a sei anni per i reati commessi dai soggetti apicali con riferimento alle ipotesi di violazione di misure restrittive dell'Unione europea; fino a sette anni con riferimento alle ipotesi di corruzione) e riguardano la specifica attività nell'ambito della quale è stato commesso il reato. Tuttavia, in determinati casi, eccezionalmente, possono essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive, su richiesta del Pubblico Ministero, possono essere applicate in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza in capo all'ente e vi siano elementi tali da far ritenere concreto il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

3) la confisca

Si tratta dell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore a essi equivalente. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito il prezzo del reato come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato e

concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto con l'ente¹.

4) pubblicazione della sentenza di condanna

Si tratta della pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero su uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune in cui l'ente ha la sede principale.

Nonostante siano applicate da un giudice penale, le sanzioni hanno natura amministrativa e possono rivelarsi particolarmente severe, limitando fortemente l'attività della Società.

Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative è di cinque anni, dalla data di consumazione del reato, salvo casi di interruzione della prescrizione.

In caso di riconoscimento di una responsabilità in capo all'ente, si ha un'iscrizione nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente (archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto).

È, tuttavia, opportuno precisare che il Decreto esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo. Di conseguenza risponde del pagamento della sanzione pecuniaria esclusivamente l'ente con il proprio patrimonio o il fondo comune.

1.7 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di **trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**.

Nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente, il legislatore ha scelto di applicare i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; mentre per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione parziale**, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono

¹ Cass. Penale, S.U., 27 marzo 2008, n° 26654

solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione o di conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

2. KME Group S.p.A.: la Società

La Società ha quale oggetto statutario *“l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle Società od enti cui partecipa, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati”*. La Società inoltre è emittente strumenti finanziari quotati sul mercato Mta - Milano.

KME Group S.p.A. (denominata «Intek Group S.p.A.» sino al 22 settembre 2022) è stata, dal 2014, configurata come *holding* di partecipazioni diversificate attraverso una gestione attiva e dinamica degli investimenti e degli *asset* in portafoglio mirante alla loro migliore valorizzazione, e qualificata quale Investment company ai sensi dell'IFRS 10.

Il 22 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione di KME Group S.p.A. ha deliberato di procedere alla focalizzazione dell'attività della Società sulla gestione industriale di KME SE, partecipazione con valore strategico e duraturo, provvedendo alla progressiva valorizzazione, nei tempi e modi strumentali al conseguimento dei migliori risultati per la Società stessa, degli ulteriori attivi in portafoglio.

I principali meccanismi di *governance* sono in linea con i principi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. In particolare, la *corporate governance* della Società risulta strutturata nel modo seguente:

- Assemblea degli azionisti;
- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Controllo e Rischi;
- Collegio Sindacale.

L'Assemblea degli azionisti, conformemente alle modifiche normative introdotte dalla Direttiva dell'Unione Europea n 37/2007, c.d. *shareholdersrights*, è composta da tutti i soggetti ai quali spetta il diritto di voto. Le disposizioni dello Statuto dedicate agli azionisti sono improntate al rispetto del principio di parità di trattamento per ciò che concerne la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Le convocazioni dell'assemblea avvengono tramite pubblicazione su sito web della Società www.itkgroup.it e qualora richiesto dalla normativa applicabile anche sulla Gazzetta Ufficiale ovvero alternativamente su almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, MF/ Milano Finanza, Italia Oggi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e delibera, oltre che sulle materie attribuite alla stessa dalla legge, anche sulle determinate autorizzazioni necessarie agli Amministratori per il compimento delle operazioni con parti correlate, secondo quanto previsto dalla apposita Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate approvata dalla Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito a:

- la determinazione della sede sociale e di quella secondaria;
- la fusione o scissione di Società controllate;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio e per adeguarlo a nuove disposizioni di legge;
- la competenza in particolari casi di operazioni con parti correlate sempre nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate approvata dalla Società.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed al fine di incrementare la propria efficienza ed efficacia, il Consiglio di Amministrazione ha costituito al suo interno il Comitato Controllo e Rischi, che assume anche i compiti del Comitato degli amministratori indipendenti ai sensi della Procedura in materia di operazioni con parti correlate.

I compiti e le funzioni del Comitato sono dettagliatamente illustrati nelle Relazioni sul governo societario approvate ogni anno dalla Società.

Il Collegio Sindacale eletto dall'Assemblea dei soci e composto da 3 sindaci effettivi, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile adottato dalla Società. I sindaci rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti salvo diversa disposizione di legge.

Il Collegio Sindacale assiste sia alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sia alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi.

Il Collegio Sindacale coopera altresì con la Società di Revisione di cui verifica l'esistenza dei necessari requisiti di indipendenza.

Conformemente a quanto previsto dalla Direttiva dell'Unione Europea n°2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti, la Società ha individuato nel Collegio Sindacale il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile; in tale veste, il Collegio Sindacale deve pertanto vigilare su:

- il processo di informativa finanziaria;
- l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio;
- la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- l'indipendenza della Società di Revisione.

La Società si è altresì dotata di un *Internal Audit*, funzione data in *outsourcing*.

3. Adozione del Modello di KME Group S.p.A.

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società ha adottato la presente versione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (il presente Modello), con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 gennaio 2024.

Il presente Modello costituisce un aggiornamento del Modello già in essere presso la Società ed è frutto di un aggiornamento del *Self Risk Assessment*, finalizzato a rendere lo stesso conforme ed allineato alla realtà organizzativa aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione e l'approvazione di modifiche al Modello idoneo a prevenire reati in genere e, in particolare, quelli richiamati dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-novies, 25-decies, 25-duodecies, 25-quinquiesdecies del Decreto.

Il presente Modello è ispirato, tra gli altri, al Codice Etico ai fini del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231 elaborato da Confcommercio nel 2004 e alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, elaborate per la prima volta da Confindustria nel documento del 7 marzo 2002, e successivamente aggiornate.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione. Per l'ultimo aggiornamento del Modello, la Società ha proceduto a rinnovare l'analisi del proprio contesto aziendale, al fine di individuare le aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di corporate *governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società, con il supporto di consulenti esterni, ha proceduto inoltre:

- all'**individuazione delle attività sensibili**: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree in cui è possibile siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto;
- all'**identificazione delle procedure di controllo già esistenti**: attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di autovalutazione, sono stati identificati i meccanismi di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;
- all'**identificazione di principi e regole di prevenzione**: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure operative redatte dalle singole funzioni aziendali.

I risultati dell'analisi sopra descritta, ivi comprese le osservazioni che hanno consentito alla Società di individuare protocolli specifici per specifiche aree a rischio, costituiscono presupposto e parte integrante del presente Modello. Inoltre, per quanto concerne la possibile commissione di reati contro la persona (art. 25-septies del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

4. Finalità del Modello di KME Group S.p.A.

Con l'adozione del presente Modello la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in particolare, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere il più efficace possibile il sistema dei controlli interni e di *Corporate Governance* vigenti.

Il Modello ha l'obiettivo principale di configurare un sistema strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, nel limite del possibile e del concretamente esigibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello si integra con il sistema dei controlli e di *Corporate Governance* già in vigore presso la Società e si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità.

Il Modello si propone altresì le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati;
- diffondere una cultura di impresa improntata alla legalità. La Società, infatti, condanna ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- diffondere una cultura del controllo;
- attuare un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- applicare misure idonee a eliminare tempestivamente, nei limiti del possibile, eventuali situazioni di rischio di commissione dei Reati.

5. Modello e Codice Etico

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo costituisce regolamento interno della società KME Group S.p.A., vincolante per la medesima.

KME Group S.p.A. si è altresì dotata di un Codice Etico, strumento per natura, funzione e contenuti differente dal presente Modello. Tale Codice Etico indica i principi di comportamento

e i valori etico - sociali che devono ispirare l'attività della Società. Ha, pertanto, una portata generale ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenziale del presente Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello.

6. Modifiche e aggiornamento del Modello di KME Group S.p.A.

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi in via autonoma. Di tali modifiche è data successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali episodi che evidenziano la necessità di modificare o di aggiornare il Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello vengono effettuate dalle Funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

7. Ruolo di indirizzo della Capogruppo

Con riferimento al Modello 231, è rimessa alla responsabilità degli organi amministrativi delle singole Società Controllate la valutazione e l'eventuale adozione di un proprio modello organizzativo, di gestione e controllo, in base alle attività dalle stesse svolte ed alle rischiosità delle stesse.

La Società ha provveduto ad istituire il proprio Organismo di Vigilanza, come previsto all'art. 6, 1° comma, lettera b, del Decreto, con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità. A

tale riguardo si rimanda a quanto previsto al paragrafo 10.7 in tema di rapporti tra OdV delle Società del Gruppo e OdV della Capogruppo.

8. Reati rilevanti per KME Group S.p.A.

Alla luce dell'analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello, si considerano rilevanti unicamente i reati presupposto di cui agli artt.: 24 e 25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati), 24-ter (Delitti di criminalità organizzata), 25-ter (Reati societari), 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale, con riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), 25-sexies (Reati di Market Abuse), 25-septies (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 25-octies.1 (Delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori), 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore), 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25-duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), 25-quinquiesdecies (Reati tributari).

Di seguito si riportano alcuni esempi di reati richiamati da ciascuna famiglia di reato rilevante per la Società.

A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

1. Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

costituito dalla condotta di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

2. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

costituito dalla condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

3. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

4. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

costituito dalla condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento

amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

5. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)

costituito dalla condotta di chi, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

6. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

costituito dalla condotta di chi commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

7. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

costituito dalla condotta di chiunque commetta il delitto di cui all'art. 640 c.p. con riguardo a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

8. Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

costituito dalla condotta di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

9. Peculato (art. 314 c.p.)

costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

10. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, fuori dei casi previsti dall'articolo 314, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

11. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità.

12. Concussione (art. 317 c.p.)

costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

13. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

14. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

15. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

16. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

costituito dalla condotta dell'esponente della Società che, indotto da un pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che abusa della sua qualità o dei suoi poteri, consegna o promette indebitamente a quest'ultimo o ad un terzo denaro o altra utilità.

17. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

costituito dai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

18. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo ad esercitare le proprie funzioni, ovvero per indurlo al compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

19. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 c.p.)

Che stabilisce che le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali

20. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

B) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)**1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

2. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

3. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali, se da tale condotta derivi un danno patrimoniale ai soci.

4. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, palesemente o simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

5. Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

7. Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

8. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. A tali soggetti sono equiparati i soggetti che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle compiute dai soggetti elencati.

9. Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis)

costituito dalla condotta di un soggetto che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società, nonché a chi vi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, con lo scopo che questi soggetti compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà se l'offerta o la promessa non è accettata (istigazione attiva).

10. Illecita influenza sulla assemblea (art. 2636 c.c.)

costituito dalla condotta di un soggetto che, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

11. Aggiotaggio (art 2637 c.c.)

costituito dalla condotta di colui che diffonde delle notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o in genere altri artifici concretamente idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in maniera significativa sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

12. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

costituito dalla condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di società, ovvero di altri enti, nonché di tutti gli altri soggetti che – in virtù di disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi *ex lege* alle autorità di vigilanza (Consob, Banca d'Italia, IVASS, etc...):

- espongono fatti materiali non corrispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazioni – relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza, ovvero

- occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza.

Ai fini della punibilità è altresì richiesto che la condotta venga posta in essere al fine di ostacolare l'attività di vigilanza.

La norma punisce altresì la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di società od altri enti, nonché dei soggetti che – in virtù delle disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza o sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi modo (a titolo esemplificativo si parla di omissione di comunicazioni dovute) ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle preposte autorità pubbliche.

13. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

C) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* del Decreto)

1. Ricettazione (art. 648 c.p.)

costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

2. Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

4. Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)

costituito dalla condotta di un soggetto che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

D) Abusi di Mercato (art. 25-sexies del Decreto)**1. Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. n°58/1998 TUF)**

costituito dalla condotta del soggetto che essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio, ovvero a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, ovvero ancora per ragioni diverse dalle precedenti:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie si applica anche a condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

2. Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. n°58/1998 TUF)

costituito dalla condotta del soggetto che diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

E) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)**1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

2. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno.

3. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies)

sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette in altro modo a disposizione di altri e installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

4. Estorsione informatica (art. 629, comma 3 c.p.)

costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p. ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o a omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

5. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, salvo il fatto non costituisca più grave reato.

7. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui al 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.

8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

F) Delitti di criminalità organizzata (24-ter del Decreto)

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

punisce coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti

2. Associazione di tipo mafioso previsto dall' art. 416-bis c.p.

punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

G) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**1. Art. 171-bis, L. 633/1941**

punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della L. 633/1941 stessa; utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della L. 633/1941 stessa riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

2. Art. 171-ter, L. 633/1941,

costituito dalla condotta di chi – tra l'altro – abusivamente duplica, riproduce, o diffonde in pubblico opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali.

H) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)**1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

I) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**1. Art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo n°286**

tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società proceda all'assunzione di lavoratori

stranieri, non verificando preventivamente che gli stessi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare e non scaduto.

L) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

2. Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.)

costituite dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

M) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

1. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

N) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000)

costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi previsti dalla fattispecie precedente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 30.000; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro 30.000.

3. Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi previsti dalle due fattispecie precedenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 100.000; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a Euro 2.000.000.

4. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

costituito dalla condotta di chi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

5. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

6. Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

costituito dalla condotta di chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a Euro 50.000.

7. sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

costituito dalla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Ai sensi dell'art. 25-*quinqüesdecies*, comma 1-*bis* D. Lgs. 231/2001, i reati di cui agli artt. 4, 5 e 10-*quater* D.Lgs. 74/2000 sono rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se le condotte sono commesse:

- ✓ nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e
- ✓ al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a Euro 10.000.000.

O) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies.1* del Decreto)

1. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);

costituito dalla condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

2. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)

costituito dalla condotta di chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

3. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.)

costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

4. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.)

costituito dalla condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*.

9. Destinatari del Modello

Il presente Modello si applica:

- a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;

- b) ai dipendenti della Società;
- c) a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, promoter, agenti o consulenti, avvocati, dottori commercialisti);
- e) a coloro che agiscono su mandato o in virtù o anche nell'interesse della Società in quanto legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, *partner in joint venture* o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di *business*) oppure legati alla società da contratti di appalto o di somministrazione.

Per i soggetti di cui alle lettere d) ed e), la Società (per il tramite del Comitato Investimenti, del Segretario del Consiglio e/o Responsabile AFC e/o del Responsabile della Funzione alla quale il contratto o rapporto si riferisce, a seconda dei casi) determina di volta in volta i singoli rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società cui sia opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolte, le previsioni del Modello. In particolare, con riferimento a tali categorie di soggetti, il contratto che regola i rapporti tra la Società ed i soggetti esterni indicherà i presidi del Modello che la Società intende far rispettare anche da tali soggetti, quali specifiche obbligazioni contrattuali.

Per le misure sanzionatorie in caso di violazioni al Modello da parte di soggetti esterni alla Società, si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo 13.5.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e nelle procedure di attuazione.

10. Organismo di Vigilanza

10.1 Funzione

La Società istituisce un Organismo di Vigilanza autonomo e indipendente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 lettera b) del Decreto, composto da tre (o almeno da due) membri esterni alla Società. Tale Organismo deve risultare in possesso di idonei requisiti di competenza nel controllo dei rischi legati alle specifiche attività svolte dalla Società stessa.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;
- sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;

- sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutamenti della struttura e organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza deve adottare un proprio Regolamento che disciplini il proprio funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione.

10.2 Requisiti di eleggibilità e composizione dell'ODV

Ciascun membro dell'ODV deve essere in possesso dei seguenti requisiti di:

- *autonomia e indipendenza*, in particolare i membri dell'OdV, nello svolgimento della propria attività, devono essere liberi da qualsiasi tipo di interferenza e condizionamento da parte di qualsiasi esponente della Società e devono essere dotati di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Per tale ragione l'Organismo di Vigilanza è inserito nella *governance* della Società in una posizione di vertice e risponde dello svolgimento della propria attività unicamente al Consiglio di Amministrazione;
- *professionalità*, in particolare i membri dell'OdV devono possedere competenze professionali adeguate alle attività di vigilanza sul Modello che sono chiamati a svolgere (in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali);
- *continuità d'azione*, in particolare i membri dell'OdV devono svolgere le proprie funzioni in modo continuativo e con un impegno adeguato in modo tale da garantire la conduzione di un costante ed efficiente monitoraggio sull'applicazione da parte della Società del Modello.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o incompatibilità dalla carica di membro dell'OdV:

- l'essere indagato, imputato o condannato anche con sentenza non ancora definitiva o con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: per uno o più illeciti tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001, per un qualunque delitto non colposo;
- l'essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non ancora definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- l'essere sottoposto o l'essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- l'essere sottoposto alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-*quater* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- ricoprire incarichi operativi in KME Group S.p.A. o in un'altra Società Controllata;
- essere il coniuge il parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o di altra Società Controllata;
- trovarsi in qualsiasi altra palese o potenziale situazione di conflitto d'interesse.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'ODV ed in caso di elezione la decadenza automatica dalla detta carica, senza la necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

10.3 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato, relativamente alla scelta di ciascun componente, e previa verifica dell'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale di cui al paragrafo precedente. Il soggetto nominato membro dell'ODV deve procedere all'accettazione formale della nomina. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Presidente dell'Organismo.

La nomina dei componenti dell'ODV è resa nota a tutti i livelli aziendali, mediante apposita comunicazione interna.

L'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. I membri dell'OdV possono essere rieletti.

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità cui al precedente paragrafo 10.2;
- l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze consecutive dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di giusta causa, procede alla revoca della nomina del membro dell'OdV divenuto inidoneo, fornendo un'adeguata motivazione e provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

Costituisce inoltre causa di decadenza dall'incarico la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi ragione, ivi compresa l'applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

A ciascun componente dell'OdV è riconosciuta la facoltà di recedere dall'incarico prima della scadenza del termine previsto secondo quanto indicato nel Regolamento dell'OdV.

In caso di decadenza, recesso o impossibilità sopravvenuta ad esercitare le funzioni di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere tempestivamente alla sua sostituzione.

10.4 Convocazione e svolgimento delle attività

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta uno dei membri ne faccia richiesta all'altro.

La convocazione dell'OdV avviene attraverso una comunicazione in forma scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica del Presidente contenente l'ordine del giorno e deve pervenire almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione o in caso di urgenze almeno un giorno prima. In ogni caso, in mancanza di tali formalità, le riunioni si intenderanno validamente convocate se saranno presenti tutti i membri in carica. È possibile che le riunioni se tengano mediante mezzi di audio o video collegamento.

Le decisioni dell'OdV vengono prese a maggioranza dei suoi componenti. In caso di dissenso da parte di uno dei componenti, questi può chiedere che il proprio dissenso sia verbalizzato e, se lo ritiene opportuno, può rendere noto il proprio dissenso anche al Comitato Controllo e Rischi che, a propria volta, deciderà se portare l'argomento all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il numero di componenti dell'OdV sia pari a due e si verifichi un dissenso tra i componenti, non sanato in un periodo di dieci giorni il dissenso viene portato a conoscenza da parte di uno qualsiasi dei componenti al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Comitato Controllo e Rischi, con comunicazione in copia al Presidente del Collegio sindacale. La comunicazione contiene una descrizione della casistica insieme con le ragioni del dissenso tra i componenti.

Le riunioni si considerano validamente costituite se è presente la maggioranza dei componenti dell'OdV. Inoltre, di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto da tutti i membri intervenuti.

10.5 Poteri

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello e da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione dello stesso. All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, o di veto, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società. In particolare, si coordina e collabora con il Direttore Generale, oppure, in caso di mancanza o assenza di quest'ultimo, il Segretario del Consiglio e/o il Responsabile AFC, a seconda dei casi:

- per gli aspetti relativi alla formazione del personale e all'elaborazione delle clausole contrattuali che regolano l'applicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società;
- per gli aspetti relativi all'interpretazione e all'aggiornamento del quadro normativo di riferimento del Modello.

L'OdV si coordina poi con le funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del presente Modello, è dotato dei seguenti poteri e doveri, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- b) accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili della Società, come meglio elencate nella Parte Speciale del Modello;
- c) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli amministratori, nonché ai soggetti nominati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- d) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al precedente paragrafo 9, sempre che l'obbligo di ottemperare alle richieste dell'OdV sia espressamente previsto nei contratti o nei mandati che legano il soggetto esterno alla Società;
- e) ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio, di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
- f) ove necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, chiedere informazioni agli Organismi di Vigilanza delle società Controllate, se nominati;
- g) avvalersi di consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- h) proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle sanzioni di cui al successivo paragrafo 13;
- i) sottoporre il Modello a verifica periodica e se necessario proporre al Consiglio di Amministrazione di avviare procedure per modifiche o aggiornamenti;
- j) redigere periodicamente, e comunque almeno *annualmente*, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati al successivo paragrafo 10.6;
- k) informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione di fatti urgenti e rilevanti emersi nello svolgimento della propria attività.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti autonomi poteri di spesa sulla base di un *budget* annuale su proposta dell'OdV stesso.

L'OdV in situazioni eccezionali ed urgenti può superare tale *budget* annuale di spesa purché ne dia comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

10.6 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Può tuttavia rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione per riferire episodi rilevanti avvenuti nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni o nel caso in cui riscontri gravi lacune nel Modello.

È fatto obbligo all'OdV di trasmettere almeno annualmente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione che abbia il seguente contenuto minimo:

- la sintesi delle attività e dei controlli svolti nell'anno dall'OdV;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuove attività nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;
- eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
- un rendiconto delle spese sostenute.

I responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, se richieste devono fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza sullo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza e devono segnalare eventuali esigenze di modifica dei protocolli di prevenzione, motivandone le ragioni di opportunità.

L'Organismo di Vigilanza riceve inoltre le seguenti informazioni su base periodica, con cadenza almeno semestrale:

- andamento del titolo della Società e dei titoli delle Società partecipate che siano quotate;
- segnalazione dei press release emessi;
- report indicante le operazioni di investimento e disinvestimento condotte nel periodo di riferimento;
- report indicante la partecipazione ad aste relative a concordati fallimentari, bandite da curatori fallimentari e amministratori straordinari;
- report indicante eventuali ispezioni ricevute dalla Società da parte di pubbliche autorità;
- report che indichi i consulenti che la Società ha utilizzato, la ragione del coinvolgimento e l'importo dei corrispettivi;
- copia dei verbali cda e delle assemblee dei soci, allibrati;
- report indicante sponsorizzazioni e liberalità erogate a terzi.

L'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà di integrare l'elencazione di documenti sopra riportata, mediante semplice comunicazione alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché questo possa informarlo in merito alle attività dell'ufficio.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

10.7 Funzioni di indirizzo e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza di KME Group S.p.A. rispetto alle altre Società del Gruppo

Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 7 "Ruolo di indirizzo della Capogruppo", è responsabilità del Consiglio di Amministrazione – Organo Amministrativo della singola Società Controllate decidere se adottare o meno un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché se procedere alla nomina di un proprio Organismo di Vigilanza.

L'OdV della Società Controllata che si sia dotata di un modello organizzativo ai sensi del Decreto:

- dovrà fornire informazioni all'OdV della Società, ove richiesto;
- dovrà informare l'OdV della Società nel caso in cui nello svolgimento delle proprie funzioni riscontri una violazione del proprio modello che possa avere rilevanza per tale società o per altre società del Gruppo.

L'OdV della Società potrà chiedere informazioni anche agli organi amministrativi ed agli organi di controllo delle Società Controllate.

La Società infine favorisce lo scambio informativo tra i vari OdV delle Società Controllate, quando finalizzato ad una più efficiente attività di controllo.

11. Segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello

11.1 Principi generali

Eventuali violazioni del Modello o condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 possono essere segnalate attraverso i differenti canali messi a disposizione dalla Società.

La Società è consapevole del fatto che, al fine di incoraggiare le segnalazioni, di illeciti o di violazioni del Modello è necessario creare un sistema ad hoc di gestione delle stesse, che tuteli attraverso idonee misure tecniche e organizzative la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e che sia affidato a un soggetto autonomo e specificamente formato.

La Società si è quindi dotata, in conformità con la normativa applicabile, di specifici canali di segnalazione, definendo altresì, tramite un'apposta Procedura, le modalità operative e le responsabilità per il ricevimento, la valutazione, la gestione e la chiusura delle segnalazioni.

11.2 Sistema di segnalazione

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis D.Lgs. 231/2001, la Società ha istituito i canali di segnalazione interna di cui alla normativa di riferimento, affidandone la gestione all'Organismo di Vigilanza, che assume quindi il ruolo di gestore delle segnalazioni ai sensi della citata normativa.

In particolare, i canali di segnalazione interna consentono ai segnalanti (a titolo esemplificativo: dipendenti, collaboratori, azionisti, consulenti, *outsourcer*, dipendenti e collaboratori di società fornitrici, ecc.) di presentare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni relative a violazioni del Modello o a condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, inteso come attività lavorativa o professionale, presente o passata, svolta con la Società – sia in forma scritta che in forma orale – tramite apposita piattaforma accessibile al seguente link:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/kmegroup>.

Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Nell'ambito dei citati canali e in ciascuna fase successiva di gestione della segnalazione è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante. Nello specifico, l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle specificamente designate e autorizzate a ricevere e gestire la segnalazione, senza il consenso espresso dello stesso segnalante. Inoltre, è assicurata la riservatezza dell'identità della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

11.3 Divieto di ritorsioni

La Società garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione di una segnalazione, che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, inclusi, a titolo esemplificativo:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione all'accesso alla stessa;
- note di merito negative o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

- coercizione, intimidazione, molestie od ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La tutela del segnalante si applica anche qualora la segnalazione avvenga:

- quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le citate tutele si applicano anche:

- ai soggetti che assistono i segnalanti nel processo di segnalazione (“facilitatori”);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Le informazioni concernenti le notizie relative ai procedimenti disciplinari e alle sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni sono trasmesse all'OdV.

12. Prestazione di servizi da o verso altre società

Poiché la Società presta e riceve da parte di Società Controllate servizi che possono riguardare le *attività sensibili* di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto.

In base alle tipologie ed agli oggetti contrattuali, vengono stabiliti di volta in volta quali di tali contratti debbano contenere clausole che disciplinino le conseguenze derivanti dalla violazione, da parte della Società che eroga il servizio, delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico (a titolo esemplificativo presidi di controllo, diritti di verifica in capo al management della Società in merito alla corretta esecuzione dei servizi, clausole risolutive espresse, diritti di recesso).

13. Sistema sanzionatorio

Il Decreto prevede che sia predisposto un *“sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”* sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione al Presidente o al Consiglio di Amministrazione della Società, a seconda del caso, delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.2 (*“Requisiti di eleggibilità e composizione dell'OdV”*), il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello (si veda sul punto il successivo paragrafo 13.4).

13.1 Violazioni del Modello

Costituiscono violazioni del Modello:

- a) comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
- b) comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- c) comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello e al Codice Etico;
- d) comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello e, in particolare:

- i. in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione, dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi A.2, A.3 e A.4 della Parte Speciale A;
- ii. in relazione al rischio di commissione di un reato societario, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi B.2, B.3 e B.4 della Parte Speciale B;
- iii. in relazione al rischio di commissione di un reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro beni utilità di provenienza illecita, i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi C.2, C.3 e C.4 della Parte Speciale C;
- iv. in relazione al rischio di commissione di un reato di abuso di mercato i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi D.2, D.3 e D.4 della Parte Speciale D;
- v. in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità informatica i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi E.2, E.3 della Parte Speciale E;
- vi. in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità organizzata i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi F.2, F.3 e F.4 della Parte Speciale F;
- vii. in relazione al rischio di commissione di un reato di violazione del diritto d'autore i comportamenti in violazione delle regole di condotta generali e delle prescrizioni specifiche elencate nei successivi paragrafi G.2, G.3 e G.4 della Parte Speciale G;
- viii. in relazione al rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, i comportamenti in violazione delle regole di condotta generali, dei principi di controllo e delle prescrizioni specifiche elencate nel successivo paragrafo H.2 della Parte Speciale H;
- ix. in relazione al rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare i comportamenti in violazione delle regole di condotta generali e delle prescrizioni specifiche elencate nei successivi paragrafi I.2, I.3 e I.4 della Parte Speciale I;
- x. in relazione al rischio di commissione di un reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro i comportamenti in violazione delle regole di condotta generali e delle prescrizioni specifiche elencate nei successivi paragrafi L.2, L.3 della Parte Speciale L;
- xi. in relazione al rischio di commissione di un reato contro la personalità individuale, i comportamenti in violazione delle regole di condotta generali e delle prescrizioni specifiche elencate nei successivi paragrafi M.2, M.3 della Parte Speciale M;
- xii. in relazione al rischio di commissione di un reato tributario, i comportamenti in violazione delle regole di condotta generali e delle prescrizioni specifiche elencate nei successivi paragrafi N.2, N.3 della Parte Speciale N;

- xiii. in relazione al rischio di commissione di un delitto in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, i comportamenti in violazione delle regole di condotta generali e delle prescrizioni specifiche elencate nei successivi paragrafi O.2, O.3 della Parte Speciale O;
- e) comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV, consistente a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e l'intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza e l'intensità della condotta recidiva;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- la recidiva per due volte in provvedimenti disciplinari non prescritti, nonché la reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente.

13.2 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello, da parte dei dipendenti non dirigenti, costituisce illecito disciplinare, in conformità al contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti CCNL per i dipendenti da aziende della industria Metalmeccanica, (d'ora innanzi, per brevità "CCNL METALMECCANICA").

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere alla funzione aziendale competente della Società l'avvio del procedimento di contestazione disciplinare e l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 13.1 e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché dell'art. 225 e ss. del citato CCNL METALMECCANICA- sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. richiamo verbale;
- b. ammonizione scritta;
- c. multa di importo non superiore a tre ore di retribuzione;
- d. sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni;
- e. licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 229 del citato CCNL METALMECCANICA.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate la funzione aziendale competente di KME Group S.p.A. terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal lavoratore si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti di **richiamo verbale o ammonizione scritta** secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
2. incorre nel provvedimento della **multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria**, il lavoratore che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle infrazioni che prevedano il richiamo verbale o l'ammonizione scritta, di cui al precedente punto 1), oltre che due volte nell'arco di due anni ovvero violi più volte, in un'unica occasione, le procedure interne previste dal presente Modello o adottati più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
3. incorre nel provvedimento di **sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni** il dipendente che:
 - I. nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione del Reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto;
 - II. adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la multa di cui al punto 2) che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
4. incorre nel provvedimento di **licenziamento disciplinare con diritto al preavviso** il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione disciplinare di cui al punto 3) che precede oltre due volte nell'arco di due anni, dopo formale diffida per iscritto;
5. incorre nel provvedimento di **licenziamento per giusta causa senza preavviso**, il lavoratore che adotti un comportamento:
 - I. palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;
 - II. non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25-*septies* del Decreto, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del

Ministero del Lavoro del 11 luglio 2011 n°15816, avente ad oggetto “Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D. Lgs. 81/2008”, si indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. incorre nel provvedimento dell'**ammonizione scritta** il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 2), 3) e 4);
2. incorre nel provvedimento della **multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria**, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedono il provvedimento di ammonizione scritta di cui al punto 1) che precede oltre due volte nell'arco di due anni ovvero che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 3) e 4);
3. incorre nel provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni il dipendente:
 - a. che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come “grave” ex art. 583, comma 1 c.p., all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 4);
 - b. che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della multa, così come specificato nel punto 2) che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
4. incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare con diritto al preavviso, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di tre giorni, così come specificato nel punto 5), oltre due volte nell'arco di due anni;
5. incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa senza preavviso, il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come “gravissima” ex art. 583, comma 2 c.p.², all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia di particolare gravità, il dipendente potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa con effetto immediato, fino al momento della comminazione della sanzione, nel rispetto delle prescrizioni dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL Metalmeccanica.

² Art. 583 c.p. Circostranze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.

La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo dell'infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni, che non sarà, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

13.3 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello, poste in essere da lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente', anche queste costituiscono illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere al Presidente l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 13.1 e del comportamento tenuto prima (ad esempio le eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio la comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei 'dirigenti' - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) nonché delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. censura scritta;
- b. sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- c. licenziamento giustificato con diritto al preavviso;
- d. licenziamento per giusta causa.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

1. in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella **censura scritta** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
2. in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della **sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni**;
3. in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, ovvero in caso di recidiva in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della sospensione oltre

due volte nell'arco di due anni, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento giustificato, con il diritto al preavviso**;

4. laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, così come specificato e dettagliato nei sopra menzionati punti, sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa**.

Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, Consulenti, Collaboratori ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.lgs. 231/01, ferma restando la qualificazione del contratto con tali lavoratori.

13.4 Misure nei confronti di Amministratori, del Collegio Sindacale e dei membri dell'OdV

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 13.1 e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ecc.).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più Amministratori con deleghe di poteri, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare con l'astensione dell'interessato e, ove previsto dalla legge e/o dallo Statuto, con delibera dell'Assemblea dei soci, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea dalla carica;
- c) revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Società, si prevede che:

1. in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del Consiglio di Amministrazione incorra nel **richiamo scritto** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;

2. in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, l'Amministratore con deleghe di poteri incorre nel provvedimento della **sospensione temporanea dalla carica con revoca delle deleghe**;
3. in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il membro del Consiglio di Amministrazione incorre nella **revoca dalla carica**.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale ovvero dell'intero Collegio Sindacale della Società, inerente alla funzione di controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, come previsto dalla legge, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

Qualora l'AD - CDA fossero informati in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, si rimanda alla disciplina di revoca dall'incarico degli stessi.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente della Società si applicheranno le sanzioni di cui ai paragrafi 13.2 e 13.3.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'OdV.

13.5 Misure nei confronti dei Consulenti, Fornitori, Appaltatori e Collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili

Ogni violazione posta in essere dai Consulenti, dai Fornitori, dagli Appaltatori e Collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili, inclusi i Destinatari indicati nell'articolo 9 lett. d) ed e) del presente Modello, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi con gli stessi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

13.6 Sistema disciplinare per le violazioni inerenti al sistema di segnalazione

Costituiscono inoltre violazioni del Modello:

- ritorsioni di qualsiasi genere (v. par. 11.3);
- ostacolo o tentativo di ostacolo alla presentazione di segnalazioni;
- violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità dei segnalanti, dei segnalati, delle persone comunque menzionate nella segnalazione e dei facilitatori, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione;

- mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- segnalazioni infondate delle quali sia accertata l'effettuazione con dolo o colpa grave.

Salvo il rilievo di altre particolarità del caso concreto, sarà considerata una notevole aggravante la circostanza che l'infrazione abbia determinato l'applicazione da parte di ANAC alla Società di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della normativa di riferimento.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello inerenti al sistema di segnalazione si prevede che, a seconda della gravità della violazione, valutata sulla base delle circostanze di cui al par. 13.1:

- in caso di ritorsioni:
 - il lavoratore diverso dal dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni, del licenziamento disciplinare con diritto al preavviso, del licenziamento per giusta causa senza preavviso;
 - il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di trenta giorni, del licenziamento con diritto al preavviso, del licenziamento per giusta causa;
 - l'amministratore incorre nel provvedimento della sospensione, con proporzionale perdita degli emolumenti (ove previsti), fino a un massimo di novanta giorni, della sospensione temporanea dalla carica con revoca di eventuali deleghe, della revoca dalla carica;
- in caso di ostacolo o tentativo di ostacolo alla presentazione di segnalazioni:
 - il lavoratore diverso dal dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni, del licenziamento disciplinare con diritto al preavviso, del licenziamento per giusta causa senza preavviso;
 - il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di trenta giorni, del licenziamento con diritto al preavviso, del licenziamento per giusta causa;
 - l'amministratori incorre nel provvedimento della sospensione, con proporzionale perdita degli emolumenti (ove previsti), fino a un massimo di novanta giorni, della sospensione temporanea dalla carica con revoca di eventuali deleghe, della revoca dalla carica;
- in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità dei segnalanti, dei segnalati, delle persone comunque menzionate nella segnalazione e dei facilitatori, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione:
 - il lavoratore diverso dal dirigente incorre nel provvedimento della multa, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni, del licenziamento disciplinare con diritto al preavviso;
 - il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni, del licenziamento con diritto al preavviso, del licenziamento per giusta causa;

- l'amministratore incorre nel provvedimento della multa fino a un massimo del 50% dell'emolumento mensile, della sospensione, con proporzionale perdita degli emolumenti (ove previsti), fino a un massimo di trenta giorni, della sospensione temporanea dalla carica con revoca di eventuali deleghe, della revoca dalla carica.

Inoltre, in tutti i casi di violazione dell'obbligo di riservatezza – salvo il rilievo di altre particolarità del caso concreto – sarà considerata una notevole aggravante la commissione della stessa da parte di un dipendente o un dirigente incaricato quale gestore delle segnalazioni;

- in caso di mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute:
 - Il lavoratore diverso dal dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni, del licenziamento disciplinare con diritto al preavviso;
 - il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni, del licenziamento con diritto al preavviso, del licenziamento per giusta causa;
- in caso di segnalazioni infondate delle quali sia accertata l'effettuazione con dolo o colpa grave:
 - il lavoratore diverso dal dirigente incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni, del licenziamento disciplinare con diritto al preavviso, del licenziamento per giusta causa senza preavviso;
 - il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con diritto al preavviso, del licenziamento per giusta causa;
 - l'amministratore incorre nel provvedimento della sospensione temporanea dalla carica con revoca di eventuali deleghe, della revoca dalla carica.

Inoltre, in tutti i casi di segnalazioni delle quali sia accertata l'effettuazione con dolo o colpa grave, sarà considerata massima aggravante la determinazione di un danno per la Società. In tali casi, inoltre, la Società si riserva di richiedere al responsabile il conseguente risarcimento.